



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0368(COD)

27.6.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
(COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Salvatore Iacolino

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	24

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0753),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0445/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7-0000/2012)
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri, ***altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione*** e con i paesi terzi interessati ***e le organizzazioni internazionali***.

Or. it

Motivazione

La criminalità costituisce una minaccia di carattere transnazionale, pertanto è auspicabile un maggior coordinamento non solo tra le autorità competenti degli Stati membri ma anche con gli organismi competenti dell'Unione, Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto ***indissolubile*** con la

Emendamento

(4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto ***e alla necessaria***

sicurezza esterna.

coerenza con la sicurezza esterna.

Or. it

Motivazione

La coerenza delle azioni UE in materia di sicurezza interna ed esterna è già stata richiamata dal Parlamento Europeo nella relazione sulla Strategia di Sicurezza Interna.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) I reati transfrontalieri, come la tratta di esseri umani e lo sfruttamento dell'immigrazione illegale da parte di organizzazioni criminali, possono essere affrontati efficacemente mediante la cooperazione giudiziaria e di polizia.

Or. it

Motivazione

L'infiltrazione della criminalità nell'economia lecita rappresenta una causa di distorsione del mercato interno.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Il contrasto efficace alla criminalità organizzata rappresenta uno strumento essenziale per difendere l'economia lecita da fenomeni criminali tipici quale il riciclaggio di proventi illeciti.

Motivazione

L'infiltrazione della criminalità nell'economia lecita rappresenta una causa di distorsione del mercato interno.

Emendamento 5**Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(8 ter) In tempi di austerità finanziaria per le politiche dell'Unione, è necessario superare le difficoltà economiche con rinnovata flessibilità, misure organizzative innovative, miglior utilizzo delle strutture esistenti e coordinamento tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali con i paesi terzi.

Or. it

Motivazione

La crisi economica impone risposte flessibili e innovative che permettano di contrastare con la medesima efficacia la criminalità organizzata.

Emendamento 6**Proposta di regolamento
Considerando 14***Testo della Commissione**Emendamento*

(14) È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti e obiettivi, attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale, il numero dei

(14) È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti e obiettivi, attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale ***e delle frontiere***

passenger e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali, **il numero delle infrastrutture critiche europee** così come il loro prodotto interno lordo.

esterne dello Stato membro, il numero dei passeggeri e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali, così come il loro prodotto interno lordo.

Or. it

Motivazione

Le modifiche sono coerenti con quanto proposto all'art.10 dal Relatore.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno che il massimale delle risorse **che rimangono a disposizione dell'Unione sia equivalente alle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali**, in modo da assicurare che **l'Unione europea** possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.

Emendamento

(16) È opportuno che il massimale delle risorse **assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali sia superiore alle risorse a disposizione per le azioni dell'Unione europea. È necessario, a tal fine, assicurare una maggiore capacità di utilizzo dei fondi a disposizione attraverso una migliore formazione delle autorità competenti degli Stati membri. E' comunque opportuno garantire risorse adeguate** a disposizione dell'Unione in modo da assicurare che **la stessa** possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.

Motivazione

Le modifiche sono coerenti con quanto proposto all'art.5 dal Relatore.

Emendamento 8**Proposta di regolamento
Considerando 23***Testo della Commissione**Emendamento*

(23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

soppresso*Motivazione*

Il presente regolamento non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 9**Proposta di regolamento
Considerando 24***Testo della Commissione**Emendamento*

(24) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante

soppresso

l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.

Or. it

Motivazione

Il presente regolamento non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo.

soppresso

Or. it

Motivazione

Il presente regolamento non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "reato di criminalità organizzata": la condotta penalmente rilevante di un gruppo strutturato **di tre o più persone, stabilito da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ricavare**, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale;

Emendamento

d) "reato di criminalità organizzata": la condotta penalmente rilevante di un gruppo strutturato, **esistente per un periodo di tempo, composto da più di due persone che agiscono di concerto, al fine di ottenere, con l'esercizio della funzione intimidatoria**, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale;

Or. it

Motivazione

La nuova formulazione proposta dal Relatore tiene conto delle definizioni precedentemente elaborate in ambito europeo (Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e internazionale) e internazionale (Convenzione delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, risoluzione 55/2000).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) "gestione delle conseguenze": l'effettivo coordinamento delle **misure** adottate per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza, **al fine di garantire un effettivo coordinamento delle azioni a livello nazionale e/o dell'Unione**;

Emendamento

h) "gestione delle conseguenze": l'effettivo coordinamento delle **azioni** adottate **a livello nazionale e/o dell'Unione** per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza;

Motivazione

La riformulazione proposta serve a rendere maggiormente comprensibile il testo.

Emendamento 13**Proposta di regolamento****Articolo 2 – lettera i***Testo della Commissione*

*i) "infrastrutture critiche": **le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;***

Emendamento

*i) "infrastruttura critica": **un elemento, un sistema, o parte di questo, ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;***

Motivazione

La riformulazione proposta tiene conto della direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell'8 dicembre 2008 relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Emendamento 14**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1***Testo della Commissione*

a) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, **compreso** il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

Emendamento

a) prevenire **la criminalità** e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, **compresi** il terrorismo **e il riciclaggio dei proventi di attività criminali**, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri, **gli organismi**

competenti dell'Unione e con i paesi terzi interessati **e le organizzazioni internazionali**.

Or. it

Motivazione

Questa ipotesi è già coperta dalla direttiva 2005/60 (art.1) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Un maggior coordinamento è necessario non solo tra le autorità competenti degli Stati membri ma anche con gli organismi competenti dell'Unione, Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 - paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di operazioni transfrontaliere congiunte, il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati;

soppresso

Or. it

Motivazione

Il Relatore ha proposto un emendamento specifico per la descrizione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione

soppresso

delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Il Relatore ha proposto un emendamento specifico per la descrizione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce, ***promuovendoli e sviluppandoli***, ai seguenti obiettivi operativi:

Emendamento

3. Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:

Or. it

Motivazione

La modifica è coerente con gli altri emendamenti apportati dal Relatore all'art. 3 par. 3.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati,

Emendamento

a) ***promuovere e sviluppare*** misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire ***la criminalità*** e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati

tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

Or. it

Motivazione

La riformulazione proposta serve a rendere maggiormente comprensibile il testo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi;

Emendamento

b) ***promuovere e sviluppare*** il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi ***e le organizzazioni internazionali***;

Or. it

Motivazione

La modifica è coerente con l'emendamento apportato dal Relatore al considerando 1.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) attività di formazione volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici

Emendamento

c) ***promuovere e sviluppare*** attività di formazione volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di

programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;

formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;

(La modifica si applica anche ai punti da (d) a (g); l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tali punti)

Or. it

Motivazione

La riformulazione proposta serve a rendere maggiormente comprensibile il testo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Indicatori

La realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 è valutata sulla base di indicatori di rendimento chiaramente predefiniti, trasparenti e quantificabili quali, in particolare:

a) il numero di operazioni transfrontaliere congiunte;

b) il numero e la percentuale di personale delle autorità competenti di cui all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno partecipato ad attività di formazione, scambi di personale, visite di studio, convegni e seminari finanziati dal programma;

c) il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati;

d) il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati

membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Il Relatore ha proposto un emendamento specifico per la descrizione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. ***A titolo indicativo, le*** risorse globali sono così utilizzate:

a) ***564 milioni di EUR*** per i programmi nazionali degli Stati membri;

b) ***564 milioni di EUR*** per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento

5. ***Le*** risorse globali sono così utilizzate:

a) ***il 60%*** per i programmi nazionali degli Stati membri;

b) ***il 40%*** per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Or. it

Motivazione

Il Relatore modifica la distribuzione delle risorse dal 50% al 60% per i programmi nazionali e dal 50% al 40% per le azioni dell'Unione perché auspica un maggior coinvolgimento di tutti gli Stati membri che, tuttavia, deve corrispondere a una migliore capacità di utilizzo delle risorse disponibili da parte degli stessi.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente

Emendamento

soppresso

regolamento.

Or. it

Motivazione

Il presente regolamento non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti. I contributi finanziari provenienti da tali paesi vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziare dal bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. it

Motivazione

Il presente regolamento non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 564 milioni di EUR, così ripartito:

1. Le risorse destinate ai programmi nazionali sono ripartite nel modo seguente:

Motivazione

Il Relatore, avendo modificato le percentuali destinate ai programmi nazionali (art.5 par.5), ha modificato coerentemente la parte introduttiva dell'art.10.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **30%** in proporzione dell'entità della popolazione totale;

Emendamento

a) **il 35%** in proporzione dell'entità della popolazione totale;

Or. it

Motivazione

Il Relatore modifica i criteri di ripartizione delle risorse a disposizione dei programmi nazionali perché ritiene che il fattore demografico sia un elemento a tal fine rilevante.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il 5% in proporzione delle frontiere esterne dello Stato membro (terrestri et marittime);

Or. it

Motivazione

Il Relatore modifica i criteri di ripartizione delle risorse a disposizione dei programmi nazionali perché ritiene che il fattore frontiere esterne gestite dallo Stato membro sia un elemento a tal fine rilevante.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **10%** in proporzione del numero di passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;

Emendamento

c) **il 20%** in proporzione del numero di passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;

Or. it

Motivazione

Il Relatore modifica i criteri di ripartizione delle risorse a disposizione dei programmi nazionali perché ritiene che il volume di traffico aereo e marittimo di persone e merci debba incidere maggiormente sulla suddetta ripartizione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 - lettera d

Testo della Commissione

d) 10% in proporzione del numero di infrastrutture critiche europee designate ai sensi della direttiva 2008/114/CE;

Emendamento

soppresso

Or. it

Motivazione

Il Relatore modifica i criteri di ripartizione delle risorse a disposizione dei programmi nazionali perché ritiene che il criterio delle infrastrutture critiche non debba incidere sulla suddetta ripartizione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) **40%** in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).

Emendamento

e) **il 30%** in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).

Or. it

Motivazione

Il Relatore modifica i criteri di ripartizione delle risorse a disposizione dei programmi nazionali perché ritiene che la percentuale prevista dalla Commissione sia troppo elevata.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le cifre di riferimento per i dati di cui al paragrafo 1 sono le ultime statistiche fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, **e i dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità della direttiva 2008/114/CE**. La data di riferimento è il 30 giugno 2013.

Emendamento

2. Le cifre di riferimento per i dati di cui al paragrafo 1 sono le ultime statistiche fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione. La data di riferimento è il 30 giugno 2013.

Or. it

Motivazione

Le modifiche apportate al art. 10 (2) sono coerenti con le proposte fatte nel art10(1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. it

Motivazione

Non vi è alcun riferimento al art 12(2) nel resto dell' articolato del testo in esame.

MOTIVAZIONE

La criminalità, e la criminalità organizzata in particolare, rappresentano una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini europei e per lo sviluppo del mercato interno. La cooperazione di polizia tra gli Stati membri e con i Paesi terzi é, pertanto, strumento imprescindibile per il contrasto efficace ai fenomeni criminali che hanno assunto ormai natura prevalentemente transnazionale. La lotta a reati tipici della criminalità organizzata, ivi compreso il riciclaggio di proventi illeciti, risponde alle esigenze di tutela dell'economia lecita e di protezione del mercato da eventuali alterazioni.

Lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi costituisce, con lo strumento per l'Asilo, uno dei due pilastri del Fondo Sicurezza interna nel Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea 2014-2020.

Lo strumento in esame integra i fondi ISEC (prevenzione e lotta contro criminalità) e CIPS (Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo) previsti nella programmazione 2007-2013, che in generale sono stati sottoutilizzati dagli Stati membri.

Gli obiettivi specifici individuati dalla Commissione (prevenzione e contrasto crimine organizzato, potenziamento della cooperazione tra autorità degli Stati membri e con Paesi terzi, gestione della sicurezza e delle crisi, protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche) sono tradotti in obiettivi operativi attraverso la promozione e lo sviluppo di metodologie, strumenti e strutture per il rafforzamento e il coordinamento amministrativo e operativo.

Sono state a tal fine individuate dalla Commissione azioni ammissibili (come ad esempio lo scambio di informazioni, la formazione, l'acquisto di attrezzature tecniche, l'acquisizione di nuove tecnologie) in un contesto di gestione comune delle risorse da parte dell'UE e degli Stati membri.

In particolare, riguardo alla distribuzione delle risorse disponibili, il Relatore ha modificato l'originale previsione della Commissione a favore dei programmi nazionali (da 50% a 60% del totale) rispetto alle azioni dell'Unione, con l'auspicio di un maggior coinvolgimento di tutti gli Stati membri che, nel contempo, deve corrispondere ad un miglioramento della capacità di utilizzo da parte delle Autorità nazionali delle risorse a disposizione.

Il Relatore ha ritenuto importante intervenire sulle definizioni proposte dalla Commissione, riprendendo la legislazione europea e internazionale in materia di criminalità organizzata.

Con riferimento agli indicatori di raggiungimento dei obiettivi, si é proceduto all'elaborazione di un articolo specifico che declinasse in maniera più dettagliata gli elementi utili alla valutazione.

La proposta legislativa della Commissione non appare coerente secondo il relatore con eventuali sviluppi dell'acquis di Schengen e ha pertanto previsto l'eliminazione dei relativi

riferimenti.

Il Relatore ha modificato i criteri di ripartizione delle risorse a disposizione dei programmi nazionali perché ritiene che il criterio demografico e quello territoriale, nonché il criterio del traffico aereo e marittimo di persone e merci vadano maggiormente tenuti in considerazione nella richiamata distribuzione; di contro la proporzionalità inversa del PIL e le infrastrutture critiche non dovrebbero avere l'incidenza prevista nel testo licenziato dalla Commissione Europea.